



PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

LEGGE REGIONALE 04.02.2016, N. 2 RECANTE "RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SARDEGNA"

LEGGE REGIONALE 12.04.2021, N. 7 "RIFORMA DELL'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2016"

DETERMINAZIONE N° 5 DEL 10/06/2025 PROPOSTA N°9 DEL 09/06/2025 - REGISTRO GENERALE N° 8

OGGETTO: *D.LGS. 3 APRILE 2006, N152, ARTICOLO 272, COMMI 2 E 3: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA*

IL DIRIGENTE DELL' AREA AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE

Premesso che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 272, comma 2, ha stabilito che l'Autorità competente possa adottare, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività elencate nella parte II, allegato IV alla parte V, l'istituto dell'autorizzazione di carattere generale, disponendo contestualmente la possibilità di adottare tale provvedimento anche per ulteriori specifiche categorie d'impianti, attraverso il quale saranno fissati i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Per effetto della suddetta normativa i gestori degli impianti o delle attività in argomento possono chiedere all'autorità competente di aderire all'autorizzazione generale impegnandosi a rispettare tutte le condizioni ivi previste. Detta procedura risulta semplificata rispetto all'autorizzazione all'emissione in atmosfera che è possibile in ogni caso chiedere in alternativa, secondo le norme stabilite dall'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Atteso che con Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali" sono state, tra l'altro, assegnate alle Amministrazioni Provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Tenuto conto che con Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 21, che modifica e integra la sopracitata L.R. 3/2008;

Viste le “Direttive Regionali in tema di Emissioni in Atmosfera”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 9/42 del 23/02/2012;

Considerato che a seguito dell’attuazione della riforma dell’assetto territoriale della Regione, di cui alla L.R. 12.04.2021 n. 7, occorre che la nuova Provincia del Sulcis Iglesiente adotti la *Autorizzazione di carattere generale ai sensi del D.Lgs 152/06, art. 272 c. 2*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 gennaio 2014 che modifica la parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Tenuto conto che il Comitato di Coordinamento in materia di inquinamento atmosferico, nella seduta del 26/11/2014, ha stabilito che le Province provvedano a emanare l'autorizzazione a carattere generale specifica per le attività di cava;

Ritenuto quindi opportuno di dover adottare apposite autorizzazioni a carattere generale anche per gli stabilimenti ove si svolgono le seguenti attività:

- Linee di trattamento fanghi inserite in impianti di depurazione di acque reflue;
- Coltivazione di cave a cielo aperto, come definite nel RD n. 1443 del 29/07/1927;

Tenuto conto altresì che lo stesso Comitato ha stabilito che l’attività di cava non si configura come stabilimento ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera h, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e pertanto non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, qualora l’attività lavorativa non superi i 30 giorni/anno;

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 272, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, questa Provincia è tenuta a procedere al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 15 (quindici) anni;

Tenuto conto che l’art. 272, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che l’autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, è da intendersi valida per un periodo pari a quindici anni successivi all’adesione, anche se la stessa viene sostituita da successive autorizzazioni a carattere generale;

Considerato che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i titolari degli stabilimenti devono inoltrare al SUAP competente per territorio formale domanda di adesione attraverso l'apposita piattaforma informatica;

Rilevato che le adesioni alle autorizzazioni a carattere generale per le emissioni in atmosfera di determinate attività residenziali o attività non produttive (Enti pubblici, Militari, Società di diritto ONLUS, Istituti religiosi, Interventi temporanei e di Bonifica) non sono soggette alla procedura SUAP e pertanto tali soggetti devono inoltrare l'istanza, di cui agli allegati 3 e 4, alla Provincia trasmettendo contestualmente copia dell'adesione al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti;

Atteso che la Provincia, a seconda dei casi, direttamente o per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale. Altresì l'adesione all'autorizzazione generale può essere negata, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

Atteso altresì che la presente autorizzazione a carattere generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272;

Tenuto conto che, ai sensi del sopracitato decreto legislativo, l'autorizzazione di carattere generale deve stabilire i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, che vengono riportate in allegato 6 al presente provvedimento;

Considerato necessario che i gestori delle attività in argomento, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni di legge, rispettino quanto stabilito nel presente provvedimento;

Considerato che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;

Considerato necessario, al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, che i gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché eventuale documento che ne attesta la conformità, rilasciato dalla competente Provincia;

Visti gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e la Deliberazione della G. R. – R.A.S. n° 20/17 del 19/05/2010 relativa a "Tariffe e oneri di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

Richiamati:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la D.G.R. 9/42 del 23 febbraio 2012, recante “*Direttive regionali in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera*”;
- il D.Lgs. 15 novembre 2017, n° 183, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n° 170*”;
- la L.R. 20 ottobre 2016, n° 24, “*Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*” come modificata dall'articolo 24 della L.R. 11 gennaio 2019, n° 1, “*Legge di semplificazione 2018*”;
- la D.G.R. n° 49/19 del 5 dicembre 2019 recante “*Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE)*”.
- la L.R. 12 giugno 2006, n° 9, “*Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali*”, ed in particolare l'articolo 53, che attribuisce alle Province la competenza sul rilascio delle autorizzazioni alle immissioni in atmosfera;

Dato atto che

- il Responsabile del Procedimento / Unico del Progetto, per l'acquisizione del servizio in argomento è l'ing. Maria Grazia Mannai;

- non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento / Unico del Progetto e in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Codice dei Contratti, dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm e ii “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto lo Statuto Provinciale, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 del 26.02.2025;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunti poteri della Giunta Provinciale, n. 1 del 29.05.2025;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n. 8 del 03.06.2025.;

Visto il Decreto n. 6 del 06.06.2025, con il quale l'Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta la

dirigenza dell'Area Ambiente;

DETERMINA

Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di adottare le procedure di adesione alle autorizzazioni a carattere generale per le emissioni in atmosfera derivanti dagli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività individuati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli impianti e attività addetti alla:

- Produzione di calcestruzzo preconfezionato;
- Produzione di conglomerati bituminosi;
- Frantumazione di inerti;
- Linee di trattamento fanghi inserite in impianti di depurazione di acque reflue;
- Coltivazione di cave a cielo aperto come definite nel RD n. 1443 del 29/07/1927;
- Piccoli cantieri navali.

Di approvare i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Elenco impianti o attività aventi emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - Allegato 2 - Elenco impianti o attività che possono avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del medesimo decreto, relative soglie di produzione, classi di assegnazione e valori limite di emissione;
 - Allegato 3 - Schema di domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti o attività indicati in allegato 2;
 - Allegato 4 - Scheda tecnica da allegare alla dichiarazione di adesione all'autorizzazione a carattere generale per le attività di cui all'allegato 2 ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - Allegato 5 – Schema del quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera da allegare alle istanze relative alle attività di cui al presente provvedimento;
-

- Allegato 6 - Prescrizioni tecniche previste dall'autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Allegato 7 - Prescrizioni tecniche previste dall'autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i piccoli cantieri navali;
- che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

Di stabilire che

1. possono aderire all'autorizzazione di cui al punto 1 i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:
 - a) installazione di un nuovo stabilimento;
 - b) rinnovo dell'adesione;
 - c) modifica dello stabilimento;
 - d) trasferimento dello stabilimento;
 - e) regolarizzazione dell'attività esistente;
 - f) subingresso nella gestione di attività esistente;
2. la dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 272, comma 2, deve essere presentata al SUAP competente per territorio, o direttamente alla Provincia e per conoscenza al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti qualora provengano da attività residenziali o attività non produttive (enti pubblici, militari, società di diritto ONLUS, istituti religiosi, interventi temporanei e di bonifica), secondo lo schema dell'Allegato 3, debitamente compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla documentazione tecnica di cui all'Allegato 4 incluso il quadro riassuntivo delle emissioni di cui all'Allegato 5 nel rispetto delle presenti prescrizioni di cui all'Allegato 6;
3. la Provincia, direttamente o per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti il documento attestante la conformità all'autorizzazione a carattere generale, ovvero richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione a carattere generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune o del competente Dipartimento dell'ARPAS;
4. i gestori degli stabilimenti di cui al punto 1 che aderiscono alla presente autorizzazione generale si impegnano a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nel

presente provvedimento, allegati inclusi, e sono pertanto da intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un periodo pari a quindici anni successivi all'adesione, anche nel caso di adozione di nuove autorizzazioni di carattere generale;

5. l'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione (VLE) indicati nella tabella in allegato 2 al presente provvedimento. Ove in tabella non siano espressamente indicati gli inquinanti di riferimento e i relativi VLE, restano validi quelli fissati nell'allegato I, parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
6. ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale almeno ogni 15 (quindici) anni;
7. che, al fine dell'attestazione della regolarità dello stabilimento in tema di emissioni in atmosfera, i gestori dovranno custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione all'autorizzazione a carattere generale, la ricevuta di trasmissione nonché eventuale documento rilasciato da questa Amministrazione che ne attesti la conformità;
8. le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non si applicano nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272;
9. il presente provvedimento fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'autorità sanitaria;
10. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'adesione all'autorizzazione a carattere generale (poteri di ordinanza) secondo quanto disposto dall'art. 278 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale e in particolare alle disposizioni previste nel citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
11. di confermare di non imporre l'obbligo, ai sensi dell'art. 272 comma 1, che i gestori degli impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunichino in via preventiva all'autorità competente la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Allegati:

1. Allegato 1. Elenco Attività impianti in deroga art. 272 c. 1
2. Allegato 2. Elenco Attività stabilimenti art. 272 c. 2
3. Allegato 3. Domanda di adesione
4. Allegato 4. Scheda tecnica
5. Allegato 5. Emissioni in atmosfera
6. Allegato 6. Prescrizioni generali
7. Allegato 7. Piccoli cantieri navali
8. Allegato 8. Deliberazione di G.R. n. 20/17 del 19.05.2010

Lì, 10/06/2025

L'Istruttore: *(Maria Grazia Mannai)*

IL DIRIGENTE D'AREA
Speranza Schirru



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 9**

Settore Proponente: **Area Ambiente**

Ufficio Proponente: **Servizio Ambiente**

Oggetto: **D.LGS. 3 APRILE 2006, N152, ARTICOLO 272, COMMI 2 E 3: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate